

OPPORTUNITÀ E STRUMENTI PER IL DOPO DI NOI

La Legge 112/2016
e il Decreto Ministeriale 23 Novembre 2016

A cura di Fondazione Trustee

Partnership del Progetto P.R.I.M.A del Dopo di noi



Con il sostegno di



SOMMARIO

1	SFONDO GENERALE	5
2	I DIVERSI ISTITUTI	
2.1	IL TRUST	11
2.1.1	POOL TRUST	12
2.1.2	VINCOLO DI DESTINAZIONE	13
2.1.3	TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE	13
2.1.4	Trasferimento con DONAZIONE, TESTAMENTO o TRUST	14
2.1.5	Esemplificazione di un TRUST	17
2.1.6	Allegato al TRUST: esemplificazione del progetto personalizzato di M.	24
2.2	ALTRI ISTITUTI	26

Fino a pochi anni fa, in molte aree del Paese, il tema del **DOPO DI NOI**, per fare fronte ad un problema cogente, evocava la necessità di strutture residenziali, anche di grandi dimensioni, spesso distanti dal luogo di residenza della persona con disabilità.

Come sappiamo, questa non è mai stata la linea portata avanti dalla nostra Regione, che ha sempre privilegiato la logica della domiciliarità e la eventuale collocazione extra familiare in strutture di piccole dimensioni, sia che si trattasse di Gruppi appartamento, sia di Centri socio riabilitativi residenziali.

La LEGGE 112/2016 si colloca in questa prospettiva di valore:

- *sviluppo di una domiciliarità di prossimità*
- *abitazioni di accoglienza di piccole dimensioni, a valenza familiare*

La persona con disabilità, nella legge 112, in sintonia con la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, non è considerata passiva destinataria di assistenza in strutture ma PERSONA che, in ragione dei suoi bisogni, necessita di un PROGETTO DI VITA compiuto (ex art. 14 della legge 328/2000) anche oltre il venir meno delle competenze genitoriali di cura.

Il sistema di riferimento per la conoscenza dei bisogni e lo sviluppo del progetto di vita è quello già sollecitato dall'ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento; disabilità e salute). Il funzionamento e la disabilità sono viste dall'ICF come una complessa interazione tra le condizioni di salute dell'individuo, fattori ambientali e personali.

La classificazione secondo il modello bio - psico - sociale, li considera aspetti dinamici e in interazione tra loro, modificabili nel corso della vita di un individuo e pertanto mai uguali a se stessi.

LA LEGGE 112 /2016 “volta a favorire il benessere, la piena inclusione e l'autonomia della persona con disabilità” **si compone di due parti:**

1. **ISTITUZIONE DEL FONDO** per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare. La finalità è quella di supportare il percorso di vita nel 'durante noi' nella prospettiva del 'dopo di noi' Il FONDO Nazionale è assegnato alle Regioni e governato dai Distretti, tramite gli Uffici di Piano;
2. **AGEVOLAZIONI FISCALI e TRIBUTARIE:** polizze assicurative, trust, vincoli di destinazione, fondi speciali di beni sottoposti a vincoli di destinazione.



GLI OBIETTIVI DEL FONDO

1. sostenere programmi di deistituzionalizzazione -> supporto alla domiciliarietà in abitazioni o in gruppi appartamento (accessibili e adeguati strutturalmente e tecnologicamente, anche tramite il supporto dei CAAD - Centro Adattamento Ambiente Domestico, per favorire l'autonomia);
2. realizzare interventi di assistenza temporanea in soluzioni abitative extra familiari (in via residuale);
3. sostenere interventi innovativi di residenzialità per persone con disabilità grave, in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing (oneri di acquisto, di affitto, di ristrutturazione, di attivazione impianti per l'autonomia, forme di auto aiuto tra persone con disabilità);
4. sviluppare programmi di consapevolezza, di empowerment, di sviluppo di competenze, sull'esempio di scuola di autonomia, finalizzate a realizzare:
 - deistituzionalizzazione
 - residenzialità di tipo familiare

IL FONDO PUÒ ARRICCHIRSI del contributo della Regione, degli Enti Locali, delle Fondazioni, del Terzo Settore, in particolare delle Associazioni esperte in disabilità, dei familiari che si associano per incrementarlo.

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

1. condizione di gravità, di cui alla legge 104/92 (art.3 comma 3)
2. disabilità non dovuta a processi di invecchiamento o a patologie ad esso connesse
3. persone con disabilità prive di sostegno familiare, in quanto:
 - sono assenti i genitori
 - i genitori non sono più in grado di fornire adeguato sostegno di cura in vista del venir meno del sostegno familiare (ad es. in quanto anziani e soggetti a processi di invecchiamento, diminuzione di competenze e capacità di cura).

Quest'ultimo requisito consente una presa in carico precoce della persona con disabilità nel 'durante noi', quando cioè i genitori sono ancora competenti e in grado di collaborare alla costruzione del Progetto di vita del figlio/della figlia.

La finalizzazione del fondo deve considerare come prioritaria l'esigenza di rispettare la volontà delle persone con disabilità, e se non sono in grado di espri-

merla, rispettare la volontà dei loro familiari o di chi ne cura gli interessi (ad es. amministratore di sostegno).

Il **Decreto ministeriale 23 novembre 2016** individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del FONDO, i cui punti essenziali sono:

1. **valutazione multidimensionale** (equipe multi professionale, che ha come riferimento culturale il modello bio-psico-sociale e che utilizza l'ICF o il X sistema AAIDD come strumenti per i processi di valutazione individualizzata) che consideri almeno le seguenti aree:
 - cura della propria persona, inclusa la gestione degli interventi terapeutici
 - mobilità
 - comunicazione e altre attività cognitive
 - attività strumentali e relazionali della vita quotidiana
2. **definizione del PROGETTO PERSONALIZZATO** (individua i sostegni necessari: prestazioni sanitarie, sociali, socio sanitarie; sostegno nell'assumere decisioni, accompagnamento verso l'autonomia, soggiorni temporanei, soluzioni alloggiative con caratteristiche di abitazione o gruppi appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano condizioni abitative e relazionali proprie della casa familiare); contiene il budget di progetto "quale insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da utilizzare in maniera flessibile, dinamica, integrata".
3. **sostegno genitoriale: percorso** personalizzato di accompagnamento verso l'autonomia, con uscita dal nucleo familiare anche sperimentandosi in soggiorni temporanei (vedi, ad esempio, Scuola di autonomia)
4. **partecipazione della persona con disabilità** al proprio progetto personalizzato, tenendo conto:
 - dei desideri
 - delle aspettative
 - delle preferenzecoinvolgendola nel monitoraggio e nella valutazione del progetto di vita e nella esperienza di vita nella casa 'familiare'
5. **individuazione del case manager, figura** di riferimento che cura la realizzazione e il monitoraggio nonché il coordinamento e l'impulso verso i vari soggetti coinvolti.

LE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE, FINANZIABILI DAL FONDO

CARATTERISTICHE DI ABITAZIONE

Gruppo appartamento o co-housing (che propongano condizioni abitative e relazionali tipiche della casa familiare) con i seguenti vincoli:

1. ospitalità per non più di 5 persone con disabilità
2. deroghe regionali per 5+5 nella stessa struttura / condominio, di cui 1+1 per emergenza
3. spazi accessibili, con oggetti e mobili propri, spazi che garantiscano riservatezza, camere singole, spazi per la vita quotidiana e per il tempo libero
4. supporti con Tecnologie assistite, domotiche e per l'autonomia (CAAD)
5. collocazione in zone residenziali, rurali ma di agricoltura sociale e che garantiscano continuità affettiva e relazionale.

BENEFICIARI

Persone:

- con disabilità grave (Legge 104/92 art.3 c.3)
- prive del sostegno familiare e che necessitano con maggiore urgenza degli interventi di sostegno

In considerazione:

- delle limitazioni dell'autonomia
- dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire
- della condizione abitativa e ambientale
- delle condizioni economiche della persona e della sua famiglia

PRIORITÀ

Persone con disabilità grave, cui mancano ambedue i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali

... i cui genitori, per età o per propria disabilità, non sono in grado di garantire il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa

... inserite in strutture residenziali con caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che quindi debbano beneficiare di processi di deistituzionalizzazione.





2

I diversi istituti

2.1

IL TRUST

Il trust è uno strumento giuridico che permette di 'segregare' beni mobili e immobili da parte di un disponente (colui che attiva il trust) e a favore di un beneficiario che, ai fini della Legge 112/2016, deve essere in condizione di gravità come previsto dalla Legge 104/1992. Di fatto, il disponente trasferisce la titolarità di suoi beni ad un terzo (trustee) con il vincolo fiduciario di gestirli per le finalità descritte nell'atto istitutivo di trust: in esso viene dettagliato un programma che contiene il fine per il quale viene istituito, i compiti del trustee, i poteri e le modalità di gestione dei beni che costituiscono il fondo in trust. Individua, inoltre, il guardiano del trust che ne assicuri la corretta realizzazione da parte del trustee.

L'atto con il quale una parte di beni mobili e immobili vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati alla cura e assistenza di persona con disabilità grave, ha l'effetto segregativo dei beni "destinati", rispetto agli altri beni appartenenti al medesimo soggetto. I beni che non entrano in trust o in vincolo di destinazione hanno la loro sorte "ordinaria" (ad esempio: si trasmettono agli eredi in caso di morte del loro titolare; sono aggredibili dai suoi creditori); il vincolo impresso sui beni "destinati" comporta che essi sono invece intangibili, vincolati alla realizzazione dello scopo di destinazione (non sono, pertanto, pignorabili se non da chi abbia maturato crediti nei confronti del trustee per attività connesse alla realizzazione del progetto previsto dal trust).

Il Trust non può pregiudicare i diritti di eventuali eredi titolati alla legittima.

Fondazione Trustee per la domiciliarità di Parma è impegnata a sostenere esperienze di Trust, strumento compiutamente legittimato dalla legge 112/2016, art. 6 (Le note che seguono sono a valere anche per i fondi speciali e fondi con vincoli di destinazione) che prevede le seguenti caratteristiche, al fine di poter beneficiare anche dei vantaggi fiscali:

- il Trust deve essere a favore di persona con disabilità grave (art.3 c.3 Legge 104/1992)
- il Trust deve perseguire come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave (finalità che va espressamente indicata nell'atto costitutivo del trust).

CONDIZIONI:

1. Atto pubblico
2. Gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave
3. Indicazione chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, della funzionalità e dei bisogni specifici della persona con disabilità grave; indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione
4. Individuazione degli obblighi del trustee, con riguardo al Progetto di vita e agli obiettivi di benessere che debbono essere promossi in favore della persona con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, nonché degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee.
5. I beni conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali e di cura del trust
6. L'atto istitutivo individui e stabilisca: il soggetto - il guardiano - preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto della istituzione del trust, il termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con disabilità e la destinazione del patrimonio residuo.

In caso di premorienza della persona con disabilità, beneficiaria del trust, rispetto ai soggetti che lo hanno istituito, i trasferimenti di beni e diritti a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni previste dall'art. 6 legge 112 e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Il comma 5 e successivi della legge 112/2016 prevedono le modalità di imposta di successione, di registro, ipotecaria e catastale nel caso di patrimonio residuo; le esenzioni dall'imposta di bollo degli atti connessi al trust.

Alle erogazioni liberali, alle donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati da privati a favore di trust si applicano le agevolazioni previste dalla legge e i limiti previsti sono elevati fino ad un 20% del reddito complessivo dichiarato e con un limite di 100.000 euro.

2.1.1 POOL TRUST

Alcuni familiari hanno fatto notare come le risorse individuali potrebbero essere insufficienti alla costituzione di un trust efficace per l'assistenza e cura del proprio congiunto. Allo stesso modo, altri si trovano nelle condizioni favorevoli della disponibilità a porre nel trust risorse considerevoli e superiori rispetto alle necessità del loro congiunto.

Fondazione Trustee ha avuto modo di approfondire il tema del pool trust, cioè la possibilità che diversi soggetti che condividono il problema del 'dopo di noi' di

persone in condizione di gravità si riconoscano desiderosi di ricercare soluzioni condivise, che diano tranquillità al futuro dei loro congiunti. Il 'pool trust' si configura come un insieme di trust, condivisi, costituiti da più soggetti disponenti, ognuno con le risorse che può mettere nella disponibilità di un Trustee comune, incaricato della messa in atto della programmazione degli interventi previsti dai disponenti, e della gestione finanziaria dei beni messi in trust, con l'obiettivo di realizzare i progetti di vita dei diversi interessati, garantendone la vita in una condizione abitativa adeguata e nella quale ogni abitante trovi un suo spazio di vita e di autonomia possibile.

Alla formazione del pool trust dovrebbero concorrere persone che riconoscano ragioni di scambio e di reciprocità nonché di solidarietà anche economico finanziaria.

Da questo punto di vista sarebbe interessante se soci di una stessa associazione o di una cooperativa si riconoscessero in tale ipotesi progettuale, anche nella logica delle 'Case ritrovate'.

2.1.2 VINCOLO DI DESTINAZIONE

Può riguardare solo beni immobili (e beni mobili solo se iscritti in pubblici registri). Con il vincolo sull'immobile il disponente rinuncia al possesso di un proprio bene, per destinarlo a interessi meritevoli di tutela, indubbiamente impoverendosi; in conseguenza, questo sacrificio deve essere proporzionato al fine, che trova legittimazione nella Legge 112/2016 che mira a favorire erogazioni a favore di persone con disabilità grave e che all'art.6 comma 3 della legge 112/2016, declina le condizioni per rendere effettivo anche il Vincolo di destinazione.

Il vincolo deve essere costituito con atto pubblico notarile. La durata non può eccedere i 90 anni o la vita della persona beneficiaria. Non c'è trasferimento della proprietà, ma la persona indicata può utilizzare l'immobile in ragione delle sue necessità. Il vincolo non può essere revocato, prima della scadenza, da colui che lo ha istituito (ma gli interessati possono, di comune accordo, scioglierlo). Si crea di fatto un patrimonio separato che nel tempo si consolida e non può essere aggredito dai creditori del proprietario (a meno che i crediti fossero preesistenti alla costituzione del vincolo di destinazione).

Il vincolo di destinazione non può pregiudicare i diritti di eventuali eredi titolati alla legittima.

2.1.3 TRUST E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il vincolo di destinazione e il trust, sono istituti appartenenti alla stessa "famiglia"; di fatto, ambedue, si configurano come atto con il quale una parte dei propri beni vengono isolati dal resto, per essere appunto finalizzati a una certa destinazione.

I punti di non contatto sono invece essenzialmente due:

- il vincolo di destinazione può riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (quando invece nel trust non vi sono limitazioni del genere);
- un carattere fondamentale del trust (salvo i casi del trust auto dichiarato che in effetti è assai simile al vincolo di destinazione) è l'affidamento al trustee della proprietà dei beni in trust, con ciò che ne consegue in termini di maggior efficienza nella realizzazione dello scopo per il quale lo strumento viene istituito, in ragione del coinvolgimento di un soggetto obbligato a curarne l'attuazione.

2.1.4 TRASFERIMENTO CON DONAZIONE, TESTAMENTO O TRUST

a cura dr. Marco Micheli, Notaio

La problematica - inerente le famiglie al cui interno vi è un/a figlio/a con disabilità - deve essere affrontata dal punto di vista dei diritti dei figli legittimari rispetto ai genitori.

Pertanto la famiglia stessa, al fine di cercare di risolvere il problema del "dopo di noi", al momento in cui si reca dal Notaio deve esaminare la propria situazione specifica e complessiva. Innanzitutto bisogna porre in evidenza se si desidera il trasferimento del bene immobile immediatamente (donazione) o se si ipotizza un trasferimento successivo per successione (anche testamentaria).

IPOTESI A (TRASFERIMENTO CON DONAZIONE)

Il trasferimento mediante donazione è un trasferimento immediato del diritto di proprietà.

Supponiamo la presenza di: genitore donante, coniuge del medesimo (anch'esso genitore), un figlio abile e un figlio con disabilità.

Sia il coniuge sia i figli saranno legittimari e pertanto avranno diritto alla quota di legittima. Ipotizzando il trasferimento a favore del figlio con disabilità, necessita nel contempo soddisfare le ragioni anche degli altri futuri legittimari: l'altro figlio e il coniuge.

Il coniuge può essere soddisfatto con una donazione del diritto di usufrutto generale vitalizio sull'immobile. Resta il problema dei diritti dell'altro figlio oltre il disabile.

L'ideale sarebbe avere due beni immobili: uno da attribuire in donazione al figlio abile e uno da attribuire in donazione al figlio disabile in modo che l'attribuzione sia pressoché uguale fra i due figli.

Il problema sussiste quando vi è un bene solo che quindi andrebbe attribuito per metà al figlio abile e per metà al figlio disabile.

Si può utilizzare anche in questo caso la donazione attribuendo al figlio abile il diritto di nuda proprietà e al figlio disabile il diritto di usufrutto.

IPOTESI B (TRASFERIMENTO CON TESTAMENTO)

Ipotizzando il trasferimento da parte di uno dei genitori a favore dei figli, bisogna innanzitutto considerare da quante persone è composta la famiglia.

Supponiamo la presenza di: genitore trasferente, il coniuge del medesimo (anch'esso genitore), un figlio abile e un figlio disabile.

Sia il coniuge sia i figli sono legittimari e pertanto hanno diritto alla quota di legittima. Ipotizzando il trasferimento a favore del figlio con disabilità, necessita soddisfare le ragioni anche degli altri legittimari: l'altro figlio e il coniuge.

Il coniuge può essere soddisfatto con un legato in sostituzione di legittima per esempio il legato di usufrutto generale vitalizio sull'immobile. Resta il problema dei diritti dell'altro figlio oltre il disabile.

L'ideale, anche nel caso del testamento, sarebbe avere due beni immobili: uno da attribuire in eredità al figlio abile e uno da attribuire in eredità al figlio disabile in modo che l'attribuzione sia pressoché uguale fra i due figli.

Il problema sussiste quando vi è un unico bene che quindi andrebbe attribuito per metà al figlio abile e per metà al figlio disabile. Si può utilizzare, anche in questo caso, il legato in sostituzione di legittima attribuendo a titolo di erede al figlio abile il diritto di nuda proprietà e al figlio disabile il legato di usufrutto in sostituzione di legittima.

Il problema effettivo nel trasferire diritti immediatamente o successivamente a favore del figlio disabile consiste nel fatto che una volta che il disabile è chiamato all'eredità o al legato o risulta donatario in una donazione necessita dell'autorizzazione del Giudice Tutelare previa la nomina di un Amministratore di sostegno in quanto il disabile non può accettare eredità o accettare donazioni senza l'intervento dell'Amministratore di sostegno a ciò specificatamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Ciò comporta una difficoltà di gestione degli immobili oggetto di successione o donazione sia in caso di amministrazione del bene immobile sia in caso di successiva alienazione. Pertanto, l'esigenza assai sentita dai genitori di figli disabili è quella di non istituire eredi o legatari i figli disabili medesimi ma di istituire erede o legatario o donatario il figlio abile con l'onere essenziale e determinante l'attribuzione medesima di prestare cura e assistenza morale ed economica al fratello disabile per tutta la durata della sua vita.

Tale onere essenziale e determinante comporta, nel caso di accertamento della mancata prestazione di cura e assistenza, considerata come onere, la decadenza dalla nomina di erede. Quindi sarà cura e responsabilità del figlio abile dare tutta la cura e assistenza al fratello per evitare la decadenza dalla nomina di erede.

Chiaramente quest'ultima impostazione, lesiva dei diritti di legittima che spettano al figlio disabile, va attentamente e scrupolosamente valutata in relazione alle caratteristiche soggettive del figlio abile e del rapporto che lo lega al fratello disabile.

In caso di sensibilità e vicinanza del fratello abile alle esigenze del fratello con disabilità si può praticare tale soluzione, mentre, in mancanza di sensibilità e vicinanza

fra il fratello abile e il fratello disabile, è da sconsigliare una tale soluzione al problema per evitare che il disabile si trovi senza alcuna persona che lo possa assistere e curare per tutta la durata della sua vita.

La soluzione al problema qui sopra esaminato può essere ottenuta con l'intervento della "Fondazione Trustee per la domiciliarità dei disabili" costituita a Parma già dall'anno 2000; in effetti tale Fondazione ha come scopo principale quello di realizzare la domiciliarità a favore di persone con disabilità, in modo che essi possano soddisfare l'esigenza di svolgere la propria vita nel proprio domicilio dove hanno vissuto tutto il periodo della loro esistenza; pertanto la Fondazione potrebbe essere un utile strumento, un soggetto che si preoccupa di prestare cura e assistenza in assenza di fratelli del disabile o in caso di presenza di un fratello non sensibile alle problematiche del disabile.

Quindi, la Fondazione può rendersi donataria (in caso di donazione) o erede (in caso di eredità testamentaria o anche legataria) con l'onere precipuo, essenziale, vincolante e determinante di prestare cura e assistenza al figlio disabile.

Questo potrebbe realizzare una maggiore tranquillità per i genitori, per il "dopo di noi" in quanto potrebbero individuare fin da subito, e comunque nel corso della propria vita, un soggetto idoneo a prestare cura e assistenza al figlio disabile per il periodo in cui essi genitori non saranno più in vita.

Dovrà essere redatto dai genitori un prospetto delle esigenze e necessità giornaliere del figlio, con indicate anche le sue attività occupazionali giornaliere, con evidenziati anche gli apporti attuali dei servizi sociali e sanitari interessati all'assistenza che per legge spetta ad ogni persona in ragione della specifica disabilità; detto prospetto dovrà essere allegato all'atto di donazione o inserito nel testamento.

IPOTESI C (TRUST)

Un negozio giuridico adatto a risolvere le problematiche del "dopo di noi" è l'istituto del Trust, di origine anglosassone ma che può essere utilizzato anche nel nostro Ordinamento.

Costituendo un trust, il disponente genitore trasferisce al "trustee" (che ipotizziamo potrebbe essere la Fondazione citata) il bene immobile, e/o altre risorse, in cambio dell'attività e assistenza da fornire alla persona con disabilità. In questo modo, si realizza il desiderio dei genitori per il periodo del "dopo di noi" allegando, al negozio istitutivo di trust, come previsto dalla Legge 112/2016, il Progetto di vita quotidiana del figlio.

Il trasferimento dal disponente al "trustee" in caso di disabilità grave è esentato da ogni imposta di trasferimento in considerazione della recente legge 112/2016 che ha introdotto l'istituto del trust per soggetti disabili nel nostro Ordinamento.

Pertanto, la risoluzione del problema del "dopo di noi" non è semplice. Occorre esaminare attentamente tutte le problematiche inerenti l'aspetto dei legittimari e considerare le soluzioni sopra esposte per tentare di risolvere il problema delle attribuzioni patrimoniali.

Quindi, il professionista incaricato di risolvere il problema dovrà fare un attento esame della situazione familiare per cercare di consigliare, tenuto conto della complessità dei problemi, ove possibile la migliore soluzione alle problematiche del "dopo di noi".

ESEMPLIFICAZIONE DI UN TRUST

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE (Bozza)

(Legge 22 giugno 2016 n.112)

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno (...).

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano terreno.

Avanti a me Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,

sono presenti i signori:

..... nato a....., domiciliato a Parma
(.....,

Codice Fiscale.....;

....., nata a..... domiciliata a Parma

.....,

Codice Fiscale

AMADEI DANILO, nato a Parma (PR), domiciliato a Parma (PR),,

il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza della:

FONDAZIONE TRUSTEE - Onlus per la domiciliarità dei disabili con sede in Parma (PR),

Via Bassano del Grappa n. 10, Codice Fiscale 02153140344; nella sua qualità di Presidente pro-tempore in forza dei poteri derivanti dallo statuto della Fondazione medesima rientrando il presente atto negli scopi della Fondazione medesima;

comparenti della cui identità personale sono certo, i quali assistiti dalle testimoni, cognite ed idonee come esse affermano, le signore:

-

-

mediante questo atto stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Istituzione di trust interno

- I signori in seguito chiamati "disponenti" istituiscono un trust, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n.

364, denominato "TRUST

- il luogo dell'amministrazione del trust, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 è stabilito in Parma, Via

Art. 2

Il disponente

- Disponenti sono i signori, sopra generalizzati.

Art. 3

Legge regolatrice del trust

- I disponenti dichiarano di scegliere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, quale legge regolatrice del trust istituito con il presente atto, la legge sul trust previsto dalla legge dello stato di Jersey, in quanto ritenuta la più idonea a soddisfare gli obiettivi del presente atto.

- Inoltre, essendo destinato a persona con disabilità grave, il presente Trust fa riferimento alla Legge 112/2016 in Particolare all'art 6

Art. 4

Lo scopo del trust

- Il presente trust ha per scopo l'inclusione sociale, la cura, il mantenimento e l'assistenza del figlio, persona con disabilità grave.

In particolare, il figlio potrà abitare vita natural durante nella casa genitoriale, sita in Parma (PR), Via, attualmente di proprietà del disponente, e dovrà essere assistito, per tutta la durata della sua vita, da idoneo personale. È fatto divieto che il figlio sia collocato, salvo per conclamati casi di infermità e ciò solo per il periodo di tempo strettamente necessario, in ospedali, ricoveri, istituti, case di accoglienza differenti da quello designato nel presente atto istitutivo.

- Pertanto la ragione del Trust, con la costituzione di un patrimonio di per sé sussistente, è sovvenire economicamente alla assistenza, alla cura e alla protezione del Beneficiario in vista del venir meno dell'attuale sostegno familiare, nonché di contribuire all'inclusione sociale del Beneficiario medesimo, anche mediante la sua futura convivenza con altre persone che possa riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, e con riguardo al suo progetto di vita, al suo benessere ed alle sue aspirazioni.

- L'adempimento dello scopo del trust può essere preteso da chiunque vi abbia interesse ed in particolare modo dal guardiano.

- Il Trust potrà sostenere o rimborsare al Beneficiario o a colui che le avrà sostenute, le spese per le seguenti finalità, volte alla cura, assistenza ed inclusione sociale del Beneficiario:

a) soddisfare i bisogni periodici del Beneficiario e le sue quotidiane e ordinarie necessità, proprie di una esistenza dignitosa, anche mediante la cura di un assistente personale o di personale qualificato;

b) sovvenire a tutte le necessità straordinarie del Beneficiario, ad esempio e senza perdita di generalità alcuna, per l'assistenza medica e personale e tutte le cure necessarie o anche solo opportune, in caso di malattia o infermità;

c) assicurare il mantenimento di un tenore di vita non inferiore a quello attualmente a sua disposizione;

d) adesione o sottoscrizione di forme integrative di previdenza;

e) favorire attività di svago, viaggi turistici, vacanze, sia relative al Beneficiario che alle persone che lo accompagnano ed assistono;

f) soddisfare gli interessi "moralì" culturali e sociali del Beneficiario;

g) favorire le frequentazioni che il beneficiario ha coltivato nel tempo, o che possano essere significative per lui

h) provvedere al mantenimento, alla cura ed assistenza dei genitori del Beneficiario in caso di loro necessità e di non autosufficienza.

Art. 5

Il trustee

Il trustee viene nominato l'Ente "FONDAZIONE TRUSTEE - Onlus per la domiciliarità dei disabili".

- I disponenti intendono trasferire al trust costituito, affinché il trustee sopra nominato sia effettivamente messo nelle condizioni di operare, i seguenti beni:

a) il diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Parma (PR), Via....., beni meglio infra descritti.

- Per effetto della presente istituzione di trust, il trustee è vincolato ad impiegare i beni in trust secondo le seguenti disposizioni:

a) assicurare che (il figlio) XX YY..... abiti nell'immobile di Parma Via.....o, se maggiormente idoneo, in altro appartamento che assicuri condizioni di vita familiare;

b) destinare ogni rendita prodotta dall'immobile di Parma Via, una volta consolidata la piena proprietà al trust, all'assistenza di (il figlio)....., reimpiegando ogni eccedenza reddituale per eventuali sue successive esigenze.

- Il trustee non può in nessun caso rendersi acquirente dei beni in trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

- Il trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il disponente, o in sua assenza il guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto. Il Trustee rimane nell'ufficio sino al termine stabilito all'atto di nomina e se non specificato fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, dimissioni che lo stesso può dare in ogni tempo, o revoca comunicata per iscritto dal Guardiano.

Il Trustee può in ogni tempo, con il consenso del Guardiano, nominare un proprio successore in persona che ritenga essere idonea alla funzione con riferimento alla Ragione del Trust.

Qualora il Trustee, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica o divenga incapace, senza che abbia provveduto alla nomina, come da paragrafo precedente, o all'indicazione, come sotto specificato, del proprio successore, alla nomina del suo sostituto provvede il Guardiano.

Al Trustee è attribuito un compenso annuale di euro 1.000,00 (mille), da rivalutare annualmente, a far tempo dalla data in cui il presente Strumento viene sottoscritto, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT di incremento del costo della vita per operai o impiegati, o altro analogo indice che lo sostituisca, verificatasi nei dodici mesi precedenti.

Il Trustee ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento delle sue funzioni.

Il Trustee preleva l'importo per il proprio compenso e per il rimborso delle proprie spese dalla liquidità del Patrimonio in Trust o, in carenza, dai beni appartenenti alla Proprietà in Trust o dalla loro alienazione.

In nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare alcuna spesa ed ha diritto di rivalsa sul Patrimonio in Trust, con precedenza su chiunque altro, per il recupero di qualsiasi somma abbia anticipato.

Ogni compenso, rimborso, indennità od altro, dovuto al Trustee resta a carico del Trust e nessuno degli aventi causa ai sensi di questo Trust ha il diritto di rivalersi sul Trustee per questo tipo di esborsi.

Il Trustee oggi nominato, l'Ente "FONDAZIONE TRUSTEE - Onlus per la domiciliarità dei disabili", in caso di sua impossibilità a svolgere detta carica o in caso di rinuncia alla carica da parte del medesimo, individua quale Trustee subentrante

il quale, presente, accetta espressamente fin d'ora tale subentro automatico nella carica di Trustee, dichiarando nel contempo di assumere tutti gli oneri ed obblighi di cura ed assistenza verso la persona con disabilità, oggi assunti dal Trustee Ente "FONDAZIONE TRUSTEE - Onlus per la domiciliarità dei disabili".

Art. 6

Il guardiano

- al fine di garantire il miglior adempimento di tutte le obbligazioni, poste a carico del trustee, i disponenti nominano altresì contestualmente come guardiano del trust il dott

_____, il quale avrà il compito di sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni del trustee ed inoltre di individuare con precisione i nuovi bisogni, morali e materiali, del beneficiario iniziale in modo che allo stesso sia garantito il mantenimento secondo l'attuale tenore di vita, il diritto d'abitazione nella casa familiare, la cura di malattie di qualsiasi tipo, nonché, ove necessaria, l'assistenza di personale qualificato anche al fine di consentire al disabile

stesso il mantenimento delle attuali abitudini di vita; il tutto come meglio specificato nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- Il Guardiano rimane nell'ufficio sino al termine stabilito all'atto di nomina e, se non specificato, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, dimissioni che lo stesso può dare in ogni tempo.

Il Guardiano può in ogni tempo nominare un proprio successore dandone notizia al Disponente ed al Trustee.

Il Guardiano può, fin dal momento dell'accettazione della sua nomina, predisporre un elenco di persone, ritenute idonee all'assolvimento delle funzioni di guardiano, che gli succederanno nella carica qualora il Guardiano stesso venga a mancare senza che abbia nominato il proprio successore, come da paragrafo precedente, nel qual caso la nomina dovrà ricadere su una persona indicata in tale elenco.

Al Guardiano è attribuito un compenso annuale di euro 1.000,00 (mille), da rivalutare annualmente, a far tempo dalla data in cui il presente Strumento viene sottoscritto, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT di incremento del costo della vita per operai o impiegati, o altro analogo indice che lo sostituisca, verificatasi nei dodici mesi precedenti.

Il Guardiano ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento delle sue funzioni.

Il Trustee corrisponde al Guardiano il compenso ed il rimborso delle spese prelevando le risorse necessarie dalla liquidità del Patrimonio in Trust o, in mancanza, dai beni appartenenti alla Proprietà in Trust o dalla loro alienazione. Ogni compenso, rimborso, indennità od altro dovuto al Guardiano resta a carico del Trust e nessuno degli aventi causa ai sensi di questo Trust ha il diritto di rivalersi sul Guardiano per questo tipo di esborsi.

Art. 7

I beneficiari

- Beneficiario è (il figlio), persona con disabilità grave, di cui all'art.3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104

Art. 8

Durata e cessazione

- Il presente trust rimarrà in essere fintanto che avrà vita il disabile (il figlio), pertanto in caso di decesso anticipato del beneficiario, i beni in Trust ritorneranno in proprietà e nella disponibilità dei disponenti.

Qualora, nel frattempo, i disponenti siano deceduti, il patrimonio residuo in trust resterà nella disponibilità del Trustee Fondazione Trustee, così come previsto dalla Legge 112/2016 art6 comma 3 h), che, in ragione delle sue finalità statutarie, li destinerà alla cura e assistenza di altri soggetti con disabilità grave,

Il Trustee ha comunque la facoltà, ottenuto il consenso del Guardiano, di porre termine anticipatamente al Trust qualora il Patrimonio in Trust sia venuto a mancare o, a suo giudizio, sia divenuto insufficiente per perseguire le finalità del Trust, o qualora la Ragione del Trust possa essere meglio assolta da altro trust o da altro strumento giuridico.

Art. 9

Beni in trust

Per "Patrimonio in Trust" o "Proprietà in Trust" o "Beni in Trust" si intendono tutte le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, ogni bene o diritto (mobili, immobili, partecipazioni, titoli, diritti reali e di credito), trasferiti al Trustee quale Trustee del Trust o che il Trustee dichiari di includervi o che il presente Strumento disponga di includervi.

I Disponenti, contestualmente alla istituzione del presente Trust, dichiarano di dotarlo mediante l'attribuzione della somma di cui al successivo comma, affinché essa formi l'iniziale Patrimonio in Trust.

Fanno altresì parte del Patrimonio in Trust:

- a) ogni altro bene o diritto che il Disponente in ogni tempo apporti alla Proprietà in Trust;
- b) ogni altro bene o diritto che sia in ogni tempo apportato alla Proprietà in Trust da soggetti diversi dal Disponente, con il consenso del Disponente stesso o, in sua mancanza, con il consenso del Guardiano, salvo che il Trustee, ritenendo che un proposto incremento possa pregiudicare la consistenza della Proprietà in Trust, non lo accetti;
- c) i frutti, tutti i proventi, le utilità e gli incrementi derivanti dei beni della Proprietà in Trust;
- d) ogni bene o diritto acquistato per mezzo del Patrimonio del Trust o quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti facenti parte della Proprietà in Trust oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta alienazione.

- I disponenti trasferiscono in trust i seguenti beni:

a) la somma di Euro _____
mediante n. 1 (uno) assegno circolare non trasferibile n. emesso in data _____ dall'Istituto, Filiale di, affinché il trust sia da subito dotato di mezzi economici per affrontare i primi costi. Il trustee si obbligherà ad istituire al più presto un conto bancario nel quale depositerà tale somma e ogni somma che successivamente gli pervenisse.

b) il diritto di uso ed abitazione dell'appartamento sito in Comune di _____

c) la nuda proprietà dell'appartamento ad uso abitazione sito in Comune di _____

Il tutto salvo errore e come meglio in fatto. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 58, così come modificato dall'art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la parte disponente dichiara che i dati catastali riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto in data..... n.....

Io notaio

Attesto

che l'intestazione catastale è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

- Quanto oggetto del presente atto sub b) pervenne al disponente con atto

- Quanto oggetto del presente atto sub c) pervenne al disponente iure successione in morte del signor (denuncia n. vol. registrata a il), devolutasi in virtù di legge il cui certificato di denunciata successione è stato trascritto all'Ufficio del territorio di in data al n.

- L'accettazione tacita dell'eredità è stata trascritta all'Ufficio del territorio di... in data ... al n.

- I disponenti, consapevoli delle responsabilità che assumono in caso di dichiarazioni false o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, espressamente dichiarano che i beni oggetto del presente atto sono di natura personale ex art. 179 lett. a) e lett. b) c.c.

- Ai sensi e per gli effetti della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, i disponenti, richiamati da me notaio circa le conseguenze che assume in caso di dichiarazioni false o reticenti attesta, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, che le opere relative alle unità immobiliari oggetto del presente atto sono state iniziate e completate anteriormente al 1° settembre 1967 e successivamente non sono state apportate alle stesse modifiche che avrebbero richiesto provvedimenti autorizzativi.

- il trasferimento del trust al trustee, pur essendo effettuato a titolo gratuito, non è motivato da spirito di liberalità nei suoi confronti, avendo natura solo temporanea e strumentale, ed essendo finalizzato al perseguimento degli scopi sopra indicati; anche le attribuzioni previste a favore del beneficiario non sono effettuate per spirito di liberalità, nella misura in cui attuano l'obbligo di mantenimento del disponente nei suoi confronti e come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di una persona con disabilità grave.

Art. 10

Effetti

La Proprietà in Trust viene segregata e costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del Trustee e non è in alcun modo aggredibile dai suoi creditori personali né dai creditori del Disponente.

Ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità derivante dalla Proprietà in Trust e percepito dal Trustee ovvero mantenuto presso fiduciari o gestori professionali, senza che ciò comporti una variazione della Proprietà in Trust, assolto ogni costo inerente, è accumulato nel Patrimonio in Trust.

La Proprietà in Trust appartiene temporaneamente al Trustee come se ne fosse il pieno, legittimo ed esclusivo proprietario, al quale, in mancanza di specifiche limitazioni enunciate in questo Strumento, competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale appartenenza, ma esercitando i suoi poteri nell'interesse del Beneficiario in conformità con quanto disposto dal presente Strumento; i Disponenti non hanno alcun diritto di titolarità dei beni e dei diritti che fanno parte del Patrimonio in Trust.

La Proprietà in Trust risponde esclusivamente delle obbligazioni derivanti dalla Proprietà in Trust, dalla gestione del Trust o dal comportamento del Trustee e del Guardiano in riferimento alla gestione del Trust e della Proprietà in Trust e pertanto non risponde delle obbligazioni personali del Disponente né delle obbligazioni del Trustee derivanti da ragioni diverse rispetto alla gestione del Trust, cosicché i creditori personali sia del Disponente che del Trustee non hanno alcun diritto sul Patrimonio in Trust.

Il Trustee è obbligato a tenere il Patrimonio in Trust separato sia dal proprio che da qualunque altro patrimonio quale sia Trustee, e distintamente identificabili.

Art. 11

Modifica e revocabilità del trust

Il Trustee, ottenuto il consenso del Guardiano, può modificare per atto pubblico o scrittura privata autenticata le disposizioni di questo atto nel modo che egli ritenga più coerente e funzionale alla Ragione del Trust.

Ogni atto modificativo del presente Strumento dovrà essere annotato sul Libro degli Eventi.

Articolo 12

Forma degli atti - Consensi e pareri

Gli atti che il Trustee, il Guardiano e ogni altro soggetto compiano in relazione al, e in conseguenza del, presente Strumento debbono avere, a pena di nullità, la forma scritta, fatte salve le diverse formalità previste dal presente Strumento per il compimento di specifici atti.

Tutte le comunicazioni contemplate nel presente Strumento debbono essere effettuate in modo che sia assicurata la prova della loro ricezione da parte del destinatario.

Quando il presente Strumento richiede che il titolare di un potere non compia un atto di esercizio del potere se non ottenuto il consenso o sentito il parere di un altro soggetto, si intende che il consenso e il parere siano espressi in forma scritta anteriormente al momento di compimento dell'atto.

Art.13

Libro degli eventi

Il Trustee è obbligato a istituire, custodire ed aggiornare il Libro degli Eventi.

Il Libro degli Eventi, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato da un notaio, la prima vidimazione dovrà avvenire in data odierna a cura del Notaio rogante, mentre gli estremi delle vidimazioni di ulteriori Libri dovranno essere annotati sull'ultimo foglio del Libro degli Eventi precedente in modo da creare una continuità che consenta senza errore di collegare ogni Libro degli Eventi al successivo ed al precedente.

Il Libro degli Eventi è conservato dal Trustee presso la sede del Trust, il quale, su richiesta, lo esibisce solamente al Disponente e al Guardiano, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria pre-

visti dalla legge oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna per il perseguimento della Ragione del Trust; di ogni esibizione a soggetti diversi dal Disponente e dal Guardiano è fatta menzione nel Libro stesso.

Una volta effettuata la vidimazione, sul Libro degli Eventi deve essere anzitutto riportato il presente Strumento e devono pure essere riportate le sue eventuali future modificazioni.

Il Trustee annota in tale libro:

- a) ogni avvenimento che questo atto istitutivo prescriva di annotare;
- b) ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare memoria;
- c) gli estremi e il contenuto, degli atti per i quali la forma pubblica o la forma di scrittura privata autenticata è prescritta in questo atto istitutivo o che il Trustee ritiene opportuno registrare; di tali atti il Trustee mantiene una raccolta completa.

Il Trustee è esonerato dal riportare nel Libro degli Eventi il contenuto degli atti per i quali è prevista la trascrizione nei pubblici registri a condizione che ne riporti ogni estremo di trascrizione e registrazione e ne tenga copia autenticata riportante tali estremi.

Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.

Art. 14

Aspetti fiscali e spese

*

Si richiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 6 punto 6 della legge 22 giugno 2016 n. 112 in quanto trasferimento di beni a favore di Trust istituiti in favore di persone con disabilità grave e pertanto con l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa.

*

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla parte donataria. E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su x pagine e tre fogli è stato da me notaio letto, alla costante presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali, in segno di approvazione, unitamente ai testimoni, con me notaio lo hanno sottoscritto alle ore e minuti...

NOTA:

Il disponente può condizionare l'attivazione del trust, nella sua operatività, al verificarsi della propria morte; così pure, invece, può renderlo operativo durante la vita di sé disponente, così da verificarne, in vita, la sua efficacia e le competenze delle persone da lui nominate come trustee e di quelle eventualmente incaricate come guardiano.

Il genitore disponente può altresì nominare se stesso come guardiano; oppure, può nominare stesso come trustee attivando un trust cosiddetto auto dichiarato.

Importante sarà, comunque, che il disponente definisca nel miglior modo possibile il progetto di vita che intende realizzare con il suo trust, quindi ne esemplifichi, nel miglior modo possibile - anche con l'ausilio degli educatori, dell'assistente sociale, dei sanitari che già lo seguono - anche gli aspetti della vita quotidiana che intende salvaguardare e valorizzare con il trust.

Anche i beni del soggetto debole possono concorrere alla formazione del trust. In tale caso occorrerà l'autorizzazione del Giudice tutelare se la persona con disabilità grave non può disporre autonomamente dei propri beni.

ALLEGATO AL TRUST: ESEMPLIFICAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO DI M.

(ALLEGATO A)

Premessa

Il progetto di vita si identifica come il documento cuore dei sistemi di presa in carico individualizzata (sia nei processi garantiti dalla filiera dei sostegni pubblici, che nel meccanismo del trust).

Tale centralità implica una breve riflessione su quali siano alcuni degli aspetti salienti che devono essere considerati nella stesura.

Dovendo essere lo strumento di riferimento essenziale per tutto il corso di vita della persona che ne beneficia, si auspica implichi un sistema di revisione complessiva di norma quinquennale o comunque ogni volta che occorrono cambiamenti particolarmente significativi, sia di tipo fisico che nei contesti relazionali di riferimento.

Nel processo di valutazione deve essere sempre garantita la valutazione delle aspettative e desideri (o nei casi di insufficienti competenze espressive, delle preferenze di vario ordine e tipo).

L'indicazione normativa: "che consideri almeno le seguenti aree: cura della propria persona, inclusa la gestione degli interventi terapeutici, mobilità, comunicazione e altre attività cognitive, attività strumentali e relazionali della vita quotidiana", è, ovviamente, di minima. È auspicabile quindi l'utilizzo di sistemi/processi di valutazione quali ICF o X AAIDD nella loro integrità.

Si auspica anche l'utilizzo di strumenti di monitoraggio degli obiettivi compresi nel progetto di vita coerenti con il principio di evidenza, al fine di poter garantire al Trustee o alle figure responsabili una visione il più possibile esaustiva dell'andamento complessivo.

La prospettiva di vita futura, per M., è nell'ambito della sua casa e per tale fine i genitori hanno ritenuto utile pensare al trust a suo favore. Gli elementi che seguono sono idonei a definire le attese e i desideri che i suoi genitori e M. hanno nei confronti di chi sarà chiamato, in qualità di Trustee, a gestire il Trust e nei confronti del 'guardiano' del trust tenuto ad adeguare il proprio punto di osservazione sulla base delle note che seguono.

M., di anni ... è affetto da _____, con ritardo mentale medio grave. Sul versante salute, in generale non presenta problemi particolari se non Periodicamente, necessita di una ..., anche se il problema sembra.... Assume medicinali x volte al giorno, da solo se gli vengono presentati preparati sul tavolo o sul comodino.

Autonomie. *Allo stato attuale presenta buone autonomie nelle abilità della vita quotidiana: mangia da solo, si veste e sveste autonomamente; parzialmente autonomo nell'uso del bagno e della igiene personale, anche se su alcune funzioni necessita di monitoraggio (va sollecitato, ad es. nella igiene orale). Non ha competenze nella preparazione dei pasti se non quella di tagliarsi salumi con l'affettatrice. L'alimentazione*

è alquanto varia, anzi va frenato su alcuni cibi poco salutari. Anche negli spostamenti è autonomo e abbastanza orientato. Per gli acquisti di beni personali (scarpe, vestiario, ecc...) è in grado di esprimere i suoi desideri ed è autonomo nelle scelte, ma va accompagnato (anche in ragione della difficoltà della gestione denaro). Nell'abbigliamento quotidiano è alquanto pretenzioso: quasi ogni giorno cambia abito e li adegua agli impegni e alle circostanze che ritiene debbano richiedere un certo abito (lavoro, serate, feste, uscite particolari, ecc...).

Per quanto riguarda la cura della casa è poco collaborativo, forse anche in ragione del fatto che, da sempre, ha provveduto la madre alla tenuta e al governo della casa. Non si fa il letto da solo, né collabora nelle pulizie della casa né nei lavori domestici, sui quali si spera possa sperimentarsi se rientrerà nel progetto "autonomia".

Ha però attenzione a ordinare e sistemare i suoi dischi e i suoi abiti negli armadi.

Scarsa la consapevolezza nell'uso del denaro in quanto non ne ha il senso del valore e dei corrispettivi. Si ritiene sia difficilmente raggirabile perché alquanto "parsimonioso" nell'uso delle sue disponibilità.

Mobilità. *Allo stato attuale, passeggia volentieri in città e anche fuori, seppure per tempi non troppo prolungati. Nel territorio conosciuto ha buona autonomia; in altri contesti sconosciuti va accompagnato.*

Usa anche la bicicletta nel qual caso è necessario venga accompagnato.

Comunicazione. *Espansivo e comunicativo, ha buona comprensione degli altri mentre risulta difficoltosa la sua comprensione in quanto presenta un eloquio non chiaro, almeno alle persone che non lo conoscono approfonditamente. La comprensione da parte sua è buona ma non sempre, ad essa, adegua i comportamenti a quanto gli viene richiesto e non sempre segue le indicazioni fornitegli. Usa il cellulare con cui si riferisce a diverse persone amiche.*

Socializzazione. *Ha buone capacità relazionali che vanno alimentate e mantenute vive. È abbastanza adeguato nelle diverse situazioni; a volte tende alla esuberanza anche con contatti fisici eccessivi. Piacevole nelle relazioni, a volte necessita di un atteggiamento chiaro e assertivo per controllarne gli eccessi. Ama lo sport, in particolare il nuoto che frequenta anche 2-3 volte la settimana e, in estate, anche tutti i giorni. Desidera andare al cinema e partecipare a concerti o alle feste degli amici. È un assiduo frequentatore delle attività del gruppo dei volontari della Associazione Apprezza cene ed eventi esterni, gastronomici e/o fieristici. Ha un atteggiamento amicale e spontaneo nei confronti degli altri; se uno non gli è simpatico, lo si vede subito perché assume un atteggiamento ritroso. Si mostra sensibile nei confronti di chi conosce.*

Attualmente è inserito in un tirocinio (ex borse lavoro) che ha una valenza socializzante e che andrebbe maggiormente strutturato in un contesto collaborativo in cui potesse esprimere minime competenze operative, in supporto o in vicinanza semplicemente, ad altri lavoratori. Le condizioni personali e quelle degli ambienti in cui fa esperienze di socializzazione al lavoro, fanno ritenere che in futuro sia necessario un suo inserimento in un contesto maggiormente protetto (Centro Socio Occupazionale).

Nel tempo libero, a casa, ascolta dischi, guarda la TV; si attiva per piccole attività collaborative che andrebbero, però, incrementate.

La scelta della domiciliarità. È una prerogativa della nostra volontà di trust, in quanto la casa è il suo punto di riferimento consolidato, sia come ambiente interno (la casa in sé, i suoi mobili, i suoi oggetti, i suoi ricordi, ecc...) sia esterno, in quanto, in ragione della ormai sua lunga permanenza nel nostro contesto abitativo, conosce molti dei vicini ed è da loro riconosciuto; conosce operatori delle attività commerciali, dei bar e delle attività ricreative frequentate e con essi sperimenta relazioni di scambio e di simpatia.

La patologia di cui M. è affetto fa ritenere che possa avverarsi un precoce invecchiamento che andrà procrastinato il più possibile tenendo vive e attive le sue competenze sopra descritte, anche con un inserimento in contesti adeguati alle sue necessità (ad esempio, Centro socio occupazionale), mantenendo comunque salda la permanenza nella sua casa, sfruttando le risorse del trust ma prima di tutto le risorse che la nostra realtà ha costruito a favore delle persone con disabilità, sia sul versante sanitario che sociale.

Il trustee, con il guardiano e l'eventuale amministratore di sostegno, dovranno attivarsi affinché si dia piena realizzazione al progetto di cura e alla sua definizione anche in tempi successivi, sulla base dell'art. 14 della Legge 328/2000 e della legge 112/2016

2.2 ALTRI ISTITUTI

Come accennato, la legge 112/2016, all'art.6 introduce, oltre al Trust sopra descritto, diverse modalità di supporto alle persone con disabilità grave, a cui riconosce benefici con sgravi fiscali (vedasi art.1 c.3 della legge 112/2016):

- 1. erogazioni liberali**, in denaro o in natura, da parte di soggetti privati, sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro/anno
- 2. stipula di Polizze assicurative**, aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, elevando da 530 euro a 750 l'importo fiscalmente detraibile dall'imposta Irpef del premio pagato
- 3. vincoli di destinazione**, il legislatore, con la legge 23.03.2006 n.51, ha previsto la possibilità di apporre un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persona con disabilità, per un periodo non superiore a 90 anni, o per la sua durata in vita, con atto pubblico su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.
- 4. fondi speciali**, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione, destinati, con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I fondi speciali prevedono un 'fiduciante' - colui che trasferisce beni o diritti - ad un 'fiduciario' affinché vengano gestiti a favore di un beneficiario sulla base di un programma predefinito. Con la legge 112/2016 se a favore di persona con disabilità grave, è da prevedersi anche un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni a carico del fiduciario.



Rielaborazione a cura del Dr. Pietro Stefanini
(Fondazione Trustee per la domiciliarità - Parma)

Per approfondimenti

- Sito **Fondazione Trustee**
- Sito **www.notariato.it**.
*In particolare scaricando la guida per il cittadino "Dopo di noi",
Amministratore di sostegno gli strumenti per sostenere le fragilità sociali*

Si ringrazia il notaio Dr. Marco Micheli per la disponibilità e la preziosa collaborazione.

Parma, anno 2020



Con il sostegno di

